



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 61 di data 23 maggio 2018

O G G E T T O :

Stipula contratto triennale con la società QSA Srl – Engineering Consulting Training di Predazzo P.I. 01670340221 designata con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 di data odierna, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) relativo ai trattamenti effettuati dall'Istituto Culturale Ladino ed assunzione impegno di spesa

Bilancio gestionale 2018-2020, esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021

Codice CIG **ZE223B296E** - (Impegno di spesa di Euro 6.222,00 – Capitolo 51320)

Premesso che :

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), che esplica i propri effetti a far data dal 25 maggio 2018 ed introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39).
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a).
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che l'Istituto Culturale Ladino è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD.

Atteso che durante l'incontro tenutosi in data 18 maggio 2018 presso la Provincia Autonoma di Trento con la dirigente del Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche e relazioni esterne, il dirigente dell'UMSE per la protezione dei dati personali e la referente del dipartimento in materia di privacy, i Direttori dell'Istituto Culturale Ladino, dell'Istituto Culturale mòcheno-Bersntoler e del Kulturinstitut hanno accertato che negli organici degli istituti non sono presenti dipendenti con professionalità adeguate per l'espletamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati (RDP) ed hanno ritenuto necessario procedere con l'affidamento a ditta specializzata, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD. Gli stessi hanno inoltre convenuto sull'opportunità di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine alle dimensioni della propria struttura organizzativa, all'affinità organizzativa, alle funzioni e finalità, e trattamenti di dati personali nonché nel rispetto principio di razionalizzazione della spesa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- Vista l’offerta di data 21 maggio 2018 (ns. prot. n. 780) della società Q.S.A. S.r.l. Engineering Counselling Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37 per l’assunzione dell’incarico di Data Protection Officer (DPO) per l’adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per conto dell’Istituto Cultural Ladin, l’Istituto Culturale mòcheno e Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn, a fronte di un importo annuale complessivo euro 5.100,00/anno al netto di IVA, importo equamente diviso nella misura di 1/3 per ogni Istituto;
- Dato atto che dalle verifiche condotte la Q.S.A s.r.l. Engineering Counselling Training risulta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- Ritenuto che il contraente privato possa essere scelto direttamente e senza procedure concorrenziali ai sensi del 4° comma dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.m., in virtù del limitato importo del corrispettivo, nonché perché in questo caso la scelta viene effettuata anche in base a criteri di carattere fiduciario;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 di data odierna con il quale la società Q.S.A s.r.l. Engineering Counselling Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37 nella persona del dott.ssa Samantha Pederiva, è stata designata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell’Istituto Culturale Ladino per l’adeguamento ai requisiti richiesti dal regolamento UE 679/2016 (GDPR) per il triennio 2018-2020;
- Ritenuto pertanto di procedere alla stipula del contratto con la società Q.S.A s.r.l. Engineering Counselling Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi ed all’assunzione dell’impegno di spesa;
- visto l’art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della citata L.P. 23/1990, che ha ammesso l’affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 46.000,00 più IVA;
- visto per analogia l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 in merito agli affidamenti diretti;
- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UR del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui

contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

- visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione dell'AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto;
- vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 di data 18 luglio 2014 che ha previsto l'estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto l'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso dal 1 luglio il meccanismo IVA della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a tutte le Pubbliche amministrazioni (art. 17ter D.P.R. 633/1972)
- visto il D.L. 145/2013, in materia di firma con modalità digitale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la relativa circolare dell'APAC dd. 21 ottobre 2015;
- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51320 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, esercizi finanziaria 2018, 2019 e 2020;

d e t e r m i n a

1. di stipulare, per le motivazioni esposte in premessa e conseguentemente alla designazione disposta con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 di data odierna, ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 23/1990, con la società Q.S.A s.r.l. Engineering Counselling Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37 nella persona del dott.ssa Samantha Pederiva, il contratto relativo all'incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Istituto Culturale Ladino come da offerta del 21 maggio 2018 (ns. prot. 780), ed a fronte di un compenso complessivo per il triennio di Euro 6.222,00 (I.V.A. inclusa);
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1) avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.;
3. di corrispondere alla società l'importo di cui al punto 1), in rate semestrali posticipate ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica;
4. di impegnare la spesa di cui al presente provvedimento pari ad Euro 6.222,00 (I.V.A. 22% inclusa), al capitolo 51320 del bilancio gestionale 2018-2020 con imputazione agli esercizi 2018 e seguenti come segue:

ESERCIZIO	IMPORTO	PERIODO
2018	Euro 1.255,87	24.05.2018-31.12.2018
2019	Euro 2.074,00	01.01.2019-31.12.2019
2020	Euro 2.074,00	01.01.2020-31.12.2020
2021	Euro 818,13	01.01.2021-23.05.2021

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

MD

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51320	2018	imp. n. 208	1.255,87
51320	2019	ogs. n. 13	2.074,00
51320	2020	ogs. n. 13	2.074,00
51320	2021	ogs. n. 13	818,13

Vigo di Fassa, 23 maggio 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti